

D.L. 25-1-2010 n. 2
Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni.

(estratto)

Art. 3 Interventi urgenti sul contenimento delle spese nelle regioni

In vigore dal 28 marzo 2010

1. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica e per il contenimento della spesa pubblica ciascuna regione, a decorrere dal primo rinnovo del consiglio regionale successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, definisce, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l'importo degli emolumenti e delle utilità, comunque denominati, ivi compresi l'indennità di funzione, l'indennità di carica, la diaria, il rimborso spese, a qualunque titolo percepiti dai consiglieri regionali in virtù del loro mandato, in modo tale che, ove siano maggiori, non eccedano complessivamente, in alcun caso, l'indennità massima spettante ai membri del Parlamento. (1)

(1) Comma così modificato dalla legge di conversione 26 marzo 2010, n. 42.